



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1718-A

Emergenza settore agricolo e intervento per lo  
stabilimento Stoppani

*(Conversione in legge del DL 27/2019)*

N. 20 – 16 aprile 2019



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1718-A

Emergenza settore agricolo e intervento per lo  
stabilimento Stoppani

*(Conversione in legge del DL 27/2019)*

N. 20 – 16 aprile 2019

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>- 3 -</b>
<b>ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI</b> .....	<b>- 4 -</b>
ARTICOLO 3, COMMA 4 .....	- 4 -
SANZIONI PER IL MANCATO ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE .....	- 4 -
ARTICOLO 4.....	- 4 -
ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE .....	- 4 -
ARTICOLO 4-BIS .....	- 5 -
MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DELLE SPECIE SENSIBILI AL VIRUS DELLA «LINGUA BLU» NEL TERRITORIO NAZIONALE .....	- 5 -
ARTICOLO 6-BIS .....	- 5 -
CONTRIBUTO PER LA RIPRESA PRODUTTIVA DEI FRANTOI OLEARI UBICATI NELLA REGIONE PUGLIA .....	- 5 -
ARTICOLO 8.....	- 7 -
MISURE DI CONTRASTO DEGLI ORGANISMI NOCIVI DA QUARANTENA IN APPLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA FITOSANITARIA .....	- 7 -
ARTICOLO 8-BIS .....	- 8 -
MODIFICA ALL'ARTICOLO 54 DEL D. LGS. 214/2005 .....	- 8 -
ARTICOLO 8-TER.....	- 9 -
MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL BATTERIO <i>XYLELLA FASTIDIOSA</i> .....	- 9 -
ARTICOLO 8-QUATER.....	- 10 -
PIANO STRAORDINARIO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DEL SALENTO .....	- 10 -
ARTICOLO 10-BIS.....	- 11 -
INTERVENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI LAVORATORI AGRICOLI E DEI PICCOLI COLONI.....	- 11 -
ARTICOLO 10-TER .....	- 13 -
SISTEMA DI ANTICIPAZIONE DELLE SOMME DOVUTE AGLI AGRICOLTORI NELL'AMBITO DEI REGIMI DI SOSTEGNO PREVISTI DALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE .....	- 13 -
ARTICOLO 10-QUATER.....	- 14 -
DISCIPLINA DEI RAPPORTI COMMERCIALI NELL'AMBITO DELLE FILIERE AGROALIMENTARI .....	- 14 -
ARTICOLO 11.....	- 17 -
CAMPAGNE PROMOZIONALI .....	- 17 -

ARTICOLO 11-BIS.....	- 18 -
MISURE PER IL SOSTEGNO DEL SETTORE SUINICOLO .....	- 18 -
ARTICOLO 11-TER .....	- 19 -
CONTRASTO ALLA PESCA ILLEGALE E RIORDINO DEL SISTEMA SANZIONATORIO .....	- 19 -
ARTICOLO 12 .....	- 19 -
EMERGENZA NELLO STABILIMENTO STOPPANI SITO NEL COMUNE DI COGOLETO .....	- 19 -

## INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

---

<b>A.C.</b>	<b>1718-A</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoletto</b>
<b>Iniziativa:</b>	<b>governativa</b>
<b>Iter al Senato:</b>	no
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatore per la</b>	Gallinella
<b>Commissione di merito:</b>	
<b>Gruppo:</b>	M5S
<b>Commissione competente:</b>	XIII Commissione (Agricoltura)

---

### PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto.

Il testo originario del provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione Bilancio, che ne ha concluso l'esame nella seduta del 10 aprile 2019.

In merito al testo originario del provvedimento si rinvia alla Nota del Servizio Bilancio n. 89 del 9 aprile 2019.

La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con due condizioni *ex art.* 81 Cost.: entrambe le condizioni sono state recepite dalla Commissione di merito.

La Commissione XIII (Agricoltura) ha apportato modifiche al provvedimento nel corso dell'esame in sede referente. Gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica o di prospetto riepilogativo.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalla Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario.

## ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

### ARTICOLO 3, comma 4

#### **Sanzioni per il mancato adempimento agli obblighi di registrazione**

**Normativa vigente.** L'articolo 3, comma 4, primo periodo, dell'AC 1718 prevede che chiunque non adempia agli obblighi di registrazione entro il quinto giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce sia soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000.

**Le modifiche** - introdotte durante l'esame in sede referente – intervengono sul comma 4, primo periodo, prevedendo che il termine entro il quale i soggetti interessati sono tenuti ad adempiere agli obblighi di registrazione passi dal quinto al ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce.

Viene previsto altresì che la sanzione sia ridotta del 50 per cento se il ritardo nella registrazione non supera i trenta giorni lavorativi.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto la riduzione riguarda sanzioni introdotte con il decreto-legge in esame.

### ARTICOLO 4

#### **Attività di riscossione**

**L'articolo 4 del DL 27/2019** (AC 1718) riconduce, a decorrere dal 1° aprile 2019, l'attività di riscossione coattiva del prelievo supplementare del latte nell'ambito della disciplina ordinaria relativa alla riscossione dei crediti delle pubbliche amministrazioni, anziché nel regime che prevede la riscossione da parte dell'AGEA. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione subentra all'AGEA per quanto riguarda gli atti della riscossione.

**Le modifiche** includono nel nuovo meccanismo di riscossione, oltre ai ruoli emessi dall'AGEA, anche i ruoli emessi dalle regioni nonché le procedure di recupero del prelievo previste dall'art. 1 del DL n. 51/2015 (ossia la rateizzazione in tre rate annuali del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato dovuto per il periodo 1° aprile 2014 - 31 marzo 2015). Inoltre, per consentire l'ordinata prosecuzione delle procedure di riscossione coattiva, fino al 15 luglio 2019 sono sospese le procedure di riscossione coattiva poste in essere dalle regioni e dalle province autonome nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca

Per effetto di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 4 – non modificato dalla Commissione di merito – le predette disposizioni entrano in vigore il 1° aprile 2019.

**Al riguardo**, andrebbe acquisita conferma che l’Agenzia delle entrate-Riscossione possa svolgere anche le nuove attribuzioni - risultanti dalle modifiche introdotte in sede referente - con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente; con riferimento a tali attribuzioni e alla sospensione delle procedure di riscossione coattiva da parte delle regioni e delle province autonome, si rileva che per effetto del rinvio – non modificato in sede referente – contenuto nel comma 2 dell’art. 4 le modifiche in esame entrano in vigore retroattivamente, ossia a decorrere dal 1° aprile 2019: andrebbero quindi verificati i possibili effetti su procedure di riscossione già in corso. In proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

#### **ARTICOLO 4-*bis***

##### **Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu» nel territorio nazionale**

**La norma**, introdotta durante l’esame in sede referente, considera l’intero territorio nazionale quale area omogenea e non soggetta a restrizioni riguardo la movimentazione degli animali della specie bovina (comma 1).

La misura è finalizzata al contrasto e dell’eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus.

A tal fine, il Ministero della salute è autorizzato a introdurre misure straordinarie di polizia veterinaria qualora si verificano situazioni di emergenza (comma 2).

**In merito ai profili di quantificazione**, andrebbe acquisita conferma che le misure straordinarie previste dal comma 2 possano essere realizzate nell’ambito delle risorse esistenti.

#### **ARTICOLO 6-*bis***

##### **Contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia**

**La norma**, introdotta durante l’esame in sede referente, prevede la concessione di un contributo in conto capitale per favorire la ripresa produttiva dei frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l’attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore

mediano del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN (comma 1).

I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e di calcolo di tale contributo e il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico nel rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2019 (comma 2).

Il contributo in esame viene erogato ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 (comma 3).

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto l'intervento è configurato nell'ambito di un limite di spesa.

**In merito ai profili di copertura**, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 6-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, provvede alla copertura degli oneri - pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019 - derivanti dalla concessione di un contributo in conto capitale finalizzato alla ripresa produttiva dei frantoi oleari interessati dalle gelate verificatesi in Puglia nel 2018 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Al riguardo, nel rappresentare preliminarmente che il citato Fondo reca, per l'annualità interessata dalla disposizione in esame, una dotazione di bilancio pari a circa 6,3 miliardi di euro, appare necessario che il Governo fornisca una rassicurazione circa il fatto che l'utilizzo del Fondo medesimo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso.

Si osserva infine, da un punto di vista formale, che la disposizione in commento qualifica l'utilizzo, con finalità di copertura, del Fondo in parola in termini di "avvalimento" delle risorse sullo stesso allocate, mentre in realtà sembrerebbe doversi procedere alla corrispondente "riduzione" delle risorse del Fondo medesimo, giacché le risorse utilizzate sembrerebbero dover essere collocate contabilmente al di fuori del Fondo in esame, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8-*quater*, comma 3.

## ARTICOLO 8

### Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria

**Normativa vigente.** L'articolo 8 del DL 27/2019 (AC 1718) ha introdotto l'articolo 18-*bis* al D. Lgs. 214/2005, in materia di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

In particolare, le disposizioni introdotte prevedono che:

- le misure fitosanitarie ufficiali, compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, siano attuate in deroga a ogni disposizione vigente;
- nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuino tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, compresa la distruzione delle piante contaminate, anche sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. A tal fine, si consente l'accesso ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, nonché ai mezzi utilizzati per il loro trasporto e ai magazzini doganali;
- siano comminate sanzioni per il proprietario, il conduttore o il detentore di terreni sui quali insistono piante infettate in caso di omessa denuncia, omessa estirpazione di piante infette o l'impedimento dell'estirpazione coattiva. In caso di irreperibilità ovvero nell'ipotesi in cui detti soggetti rifiutino l'accesso ai fondi, gli ispettori e il personale di supporto per l'esercizio delle loro attribuzioni accedono comunque a detti fondi al fine di attuare le misure fitosanitarie di urgenza. A tale scopo i servizi fitosanitari competenti per territorio possono richiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica;
- all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Le modifiche** intervengono sull'articolo 18-*bis* del D. Lgs. 214/2005, come introdotto dall'articolo 8 del provvedimento in esame, prevedendo che:

- in presenza di misure che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, sia consentita, caso per caso, la possibilità di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione;
- un'unica sanzione, da euro 516 a euro 30.000, nei confronti del proprietario, conduttore o detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette. Gli ispettori o gli agenti fitosanitari, coadiuvati dal personale di supporto, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione pecuniaria sopra indicata, aumentata del doppio;

- la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, possa essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee<sup>1</sup>. Espletate tali forme di pubblicità, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infettate, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. Resta confermata la previsione secondo cui a tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.

Resta confermata la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle predette misure, cui si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, non vi sono osservazioni da formulare.

#### ARTICOLO 8-*bis*

#### Modifica all'articolo 54 del D. Lgs. 214/2005

**Normativa vigente.** L'articolo 54, comma 5, del D. Lgs. 214/2005 prevede che chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1 (obbligo di denuncia della comparsa di organismi nocivi) e non rispetti i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2 (divieto al di fuori dei pubblici mercati del commercio itinerante di semi, piante o parti di piante destinati alla coltivazione e divieto di commercializzazione di vegetali qualora presentino infezioni o infestazioni in atto da parte di organismi nocivi) del medesimo D. Lgs. 214/2005, sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500.

**Le norme** – introdotte durante l'esame in sede referente – sostituiscono l'articolo 54, comma 5, del D. Lgs. 214/2005, inasprendo la sanzione pecuniaria relativa all'articolo 8, comma 1 (obbligo di denuncia della comparsa di organismi nocivi) e all'articolo 9, commi 1 e 2 (divieto al di fuori dei pubblici mercati del commercio itinerante di semi, piante o parti di piante destinati alla coltivazione e divieto di commercializzazione di vegetali qualora presentino infezioni o infestazioni in atto da parte di organismi nocivi) del medesimo D. Lgs. 214/2005. La sanzione, prevista a legislazione vigente da un minimo di 250 a un massimo di euro 1.500, viene innalzata da un minimo di euro 516 a un massimo di euro 30.000.

**In merito ai profili di quantificazione**, non vi sono osservazioni da formulare.

---

<sup>1</sup> Secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio.

## ARTICOLO 8-ter

### Misure per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*

**Le norme** – introdotte durante l'esame in sede referente – prevedono alcune misure volte al contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*.

In particolare, il comma 4 modifica l'articolo 1, comma 107, della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), che assegna ai comuni per l'anno 2019 contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. La novella in esame introduce tra le finalizzazioni dello stanziamento la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018 volti al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*.

Si ricorda che il prospetto riepilogativo allegato alla L. 145/2018 ha ascritto all'articolo 1, comma 107, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>									
Contributi ai Comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale	400,0	0,0	0,0	300,0	100,0	0,0	300,0	100,0	0,0

**In merito ai profili di quantificazione**, pur rilevando che le modifiche introdotte non dispongono incrementi di spesa rispetto a quanto previsto a legislazione vigente (400 milioni di euro per l'anno 2019), appare necessario acquisire conferma dal Governo che l'introduzione di un'ulteriore finalizzazione nell'ambito dei contributi erogati ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della L. 145/2018 sia compatibile con la realizzazione e il completamento di programmi già avviati a valere sulle medesime risorse, anche in considerazione dei particolari profili di cassa evidenziati dal prospetto riepilogativo riferito alla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018).

## **ARTICOLO 8-*quater***

### **Piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento**

**La norma**, introdotta durante l'esame in sede referente, istituisce un fondo per la realizzazione di un "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento", nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (comma 1).

Il piano nonché la definizione di criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti sono adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (comma 2).

**In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni tenuto conto che l'intervento è configurato nell'ambito di un limite di spesa. Andrebbe peraltro acquisito un chiarimento in merito all'effettivo ambito territoriale di applicazione dell'agevolazione concessa.

L'ambito territoriale indicato dalla norma non coincide infatti con una delimitazione territoriale di tipo amministrativo.

**In merito ai profili di copertura**, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 8-*quater*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, fa fronte agli oneri derivanti dalla istituzione di un fondo per la realizzazione di un piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento - con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 - mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Al riguardo, nel rappresentare preliminarmente che il citato Fondo reca, per le annualità interessate dalla disposizione in esame, uno stanziamento di bilancio pari - rispettivamente - a circa 6,85 miliardi di euro e a 7 miliardi euro, appare necessario che il Governo fornisca una rassicurazione circa il fatto che l'utilizzo del Fondo medesimo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso.

## ARTICOLO 10-*bis*

### **Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni**

**Le norme** – introdotte durante l'esame in sede referente – inseriscono l'articolo 21, comma 6-*bis*, nella legge 223/1991, in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. Il citato comma 6-*bis* dispone che per gli anni 2019 e 2020 ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che siano stati per almeno cinque giornate alle dipendenze di imprese agricole, ricadenti nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali<sup>2</sup>, e che abbiano beneficiato degli interventi finanziati dal Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 102/2004, compresi quelli in deroga alla lettera *b*), previste dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile n.558 del 15 novembre 2018<sup>3</sup>, sia riconosciuto ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici (primo periodo).

Ai lavoratori agricoli è altresì riconosciuto, ai fini assistenziali e previdenziali, per i due anni successivi a quello in cui le imprese abbiano fruito degli interventi di cui al Fondo di solidarietà nazionale un numero di giornate pari a quelle accreditate nell'anno precedente. Il medesimo beneficio è riconosciuto ai piccoli coloni e compartecipanti familiari (terzo periodo).

I predetti benefici si applicano anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui al citato articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 102/2004 (secondo e quarto periodo).

Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse destinate all'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS, di cui all'articolo 12, comma 6, del DL 4/2019 (Reddito di cittadinanza e quota 100).

L'articolo 12, comma 6, del DL 4/2019 reca un'autorizzazione di spesa in favore dell'INPS, nel limite di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel medesimo DL 4/2019.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le norme in esame riconoscono ai lavoratori agricoli delle zone interessate dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della L. 296/2006.

<sup>3</sup> Si tratta degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire dall'ottobre 2018.

partire dall'ottobre 2018, in aggiunta alle giornate di lavoro effettivamente prestate, giornate figurative valide ai fini previdenziali e assistenziali.

Il primo periodo limita il beneficio agli anni 2019 e 2020. Tuttavia il terzo periodo introduce un diverso riferimento temporale, prevedendo il riconoscimento di giornate figurative "per i due anni successivi" a quello in cui le imprese abbiano fruito degli interventi di cui al Fondo di solidarietà nazionale: andrebbe chiarito se in virtù di tale diverso riferimento l'applicazione dei benefici in questione possa verificarsi anche in esercizi successivi al 2020.

Inoltre, andrebbe chiarita la portata applicativa del beneficio concesso ai sensi del terzo periodo, che riconosce ai lavoratori interessati "un numero di giornate pari a quelle accreditate nell'anno precedente": in particolare, andrebbe precisato se si intenda far riferimento alle sole giornate accreditate in via figurativa ovvero al complesso dei giorni per i quali sussiste comunque una contribuzione (effettiva o figurativa) nel precedente esercizio.

Tanto premesso, si evidenzia altresì che le norme – peraltro non corredate di relazione tecnica – non recano l'espressa indicazione degli oneri prodotti da ciascuna disposizione, prescritta dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica.

Pertanto appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a definire l'ammontare degli oneri in questione ed il loro sviluppo temporale.

Riguardo alla copertura degli oneri (di misura, come detto, non individuata) a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 12, comma 6, del DL 4/2019 (50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019), si rinvia alle successive considerazioni relative ai profili di copertura.

**In merito ai profili di copertura**, si fa presente che l'articolo 10-*bis*, capoverso comma 6-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, fa fronte agli oneri derivanti dalle misure in materia previdenziale e assistenziale ivi previste in favore di lavoratori agricoli e piccoli coloni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2019 (recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni).

In proposito, si rammenta che tale ultima disposizione ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 per consentire, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,

comma 399, della legge n. 145 del 2018, l'assunzione di personale presso l'INPS al fine di assicurare piena attuazione alle disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e di riforma del sistema pensionistico di cui al citato decreto-legge. In tale quadro, le risorse in parola sembrerebbero pertanto preordinate all'attuazione di una finalità specificatamente determinata.

Tanto premesso, come già rilevato nella parte relativa ai profili di quantificazione, si evidenzia che l'attuale formulazione del suddetto comma 6-*bis*, ultimo periodo, non reca una quantificazione degli oneri derivanti dalle citate misure in favore di lavoratori agricoli e piccoli coloni né l'andamento temporale degli stessi.

Ciò posto, appare necessario che il Governo chiarisca quale sia l'ammontare degli oneri derivanti dalla disposizione in esame e conseguentemente fornisca delucidazioni in merito all'idoneità e alla congruità della copertura finanziaria indicata.

#### **ARTICOLO 10-*ter***

#### **Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica agricola comune**

**La norma** - finalizzata ad alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori - autorizza la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC) (comma 1).

La misura dell'anticipazione è stabilita in misura pari al 50 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (comma 2).

Per l'erogazione dell'anticipazione qui descritta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, del D.lgs. n. 74/2018 (comma 3), mentre per la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari dell'anticipazione si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC (comma 4).

L'articolo 3, comma 4 del D.lgs. n. 74/2018, sopra richiamato prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa, su richiesta degli organismi riconosciuti e sentita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, effettuare anticipazioni di cassa per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti europei; a tal

fine è tenuto a considerare l'avvenuta utilizzazione delle anticipazioni concesse. Gli organismi pagatori sono inseriti nel sistema della tesoreria unica.

La RT sulla norma richiamata afferma che si tratta di disposizione ricognitoria della disciplina previgente in materia di funzioni di coordinamento e che pertanto non comportava nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si rammenta inoltre che, in sede di esame della disposizione presso la V Commissione (Bilancio), nella scorsa legislatura (seduta del 7 febbraio 2018), il rappresentante del Governo ha affermato che la disposizione medesima non ha carattere innovativo, ma è ricognitoria di quanto già previsto e praticato a legislazione vigente (D.lgs. n. 165/1999, come novellato dal D.lgs. n. 188/2000) ed ha osservato che nell'ormai ultradecennale periodo di applicazione dell'istituto dell'anticipazione di cassa non si sono rilevati effetti negativi nelle dinamiche di cassa, anche perché la rendicontazione delle anticipazioni concesse è gestita e sottoposta al controllo costante del Ministero dell'economia e delle finanze, precisa infine che l'articolo 3, comma 4, non determina effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che la norma permette anticipazioni di cassa nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC), "fino al persistere della situazione di crisi determinatasi". In proposito, per quanto riguarda il meccanismo di anticipazioni previsto, appare necessario acquisire conferma che la disposizione in esame sia compatibile con le pertinenti normative europee. Inoltre considerata anche la durata della misura agevolativa – che la norma fissa testualmente al termine della situazione di crisi – andrebbero acquisiti chiarimenti volti ad escludere effetti di carattere finanziario connessi al meccanismo delle anticipazioni.

#### **ARTICOLO 10-*quater***

##### **Disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari**

**La norma**, introdotta durante l'esame in sede referente, prevede che i contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di determinati prodotti agricoli<sup>4</sup>, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del DL n. 1/2012, debbano avere una durata non inferiore a dodici mesi (comma 1).

---

<sup>4</sup> Per effetto del rinvio all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono interessati i seguenti prodotti: cereali, riso, zucchero, foraggi essiccati; sementi, luppolo, olio di oliva e olive da tavola, lino e canapa, prodotti ortofrutticoli, prodotti ortofrutticoli trasformati, banane, settore vitivinicolo, piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale, tabacco, carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari, carni suine, carni ovine e caprine, uova, carni di pollame, alcole etilico di origine agricola, prodotti dell'apicoltura, bachi da seta.

Ai fini dell'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione sopra descritti, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) elabora mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Per la realizzazione delle predette attività l'Istituto è autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge n. 208/2015 e conseguentemente a decorrere dall'anno 2019 il versamento di cui al comma 663 medesimo non è dovuto.

La norma richiamata prevede che in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 659 a 664 – relative all'Incorporazione dell'ISA e della Società SGFA nell'ISMEA - il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore di ISMEA viene soppresso e l'Istituto versa annualmente all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 1 milione di euro.

Inoltre, costituisce una pratica commerciale sleale la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013<sup>5</sup>, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione risultante dall'elaborazione dell'ISMEA sopra indicata (comma 3).

La previsione di tali clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'impresa acquirente fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento ed in caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a 30 giorni (comma 4).

Infine, si prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda, d'ufficio o su segnalazione di chiunque ne abbia interesse, all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e concluda il procedimento inderogabilmente entro 90 giorni, prevedendo l'intervento dell'Associazione di categoria a cui sia iscritto l'imprenditore cessionario (comma 5).

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma in esame prevede un'attività di elaborazione mensile dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli a carico dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), per la quale è previsto

---

<sup>5</sup> Si rammenta che secondo la citata disposizione, ogni contratto o offerta di contratto di prodotti agricoli: a) è stipulato/a prima della consegna; b) è stipulato/a per iscritto; e c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi: i) il prezzo da pagare alla consegna, che è fisso ed è stabilito nel contratto, o è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; ii) la quantità e la qualità dei prodotti interessati che può e/o deve essere consegnata e il calendario di tali consegne; iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione; iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento; v) le modalità per la raccolta o la consegna dei prodotti agricoli e vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore.

l'esonero dal contributo annuale di 1 milione di euro di cui all'articolo 1, comma 663, della legge di stabilità 2016.

In proposito, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione tenuto conto che l'ISMEA è un soggetto esterno al perimetro delle pubbliche amministrazioni e nel presupposto, sul quale appare utile una conferma, che le risorse derivanti dall'esonero dal versamento annuale siano sufficienti a consentire lo svolgimento delle nuove rilevazioni, senza determinare la necessità di ulteriori assegnazioni da parte dello Stato.

Quanto all'attività di accertamento delle violazioni da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (inclusa nel conto economico della p. a.), si segnala che quest'ultima provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo annuale posto a carico delle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro (art. 10 della L. n. 287/1990). Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto che l'Autorità possa far fronte ai nuovi compiti con risorse proprie.

**In merito ai profili di copertura**, si fa presente che l'articolo 10-*quater*, comma 2, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, fa fronte agli oneri derivanti dalle minori entrate, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, conseguenti alla soppressione ivi prevista, con analoga decorrenza, del versamento - in misura pari a 1 milione di euro - che l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è tenuto annualmente a versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 663, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016).

In particolare, la disposizione in esame provvede alla copertura dei predetti oneri con le seguenti modalità:

a) corrispondente riduzione, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2021, del Fondo per l'attuazione del programma di Governo (cap. 3080 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), di cui all'articolo 1, comma 748, della legge n. 145 del 2018;

*b)* corrispondente riduzione, per l'anno 2020, delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Al riguardo, con riferimento alla copertura indicata alla lettera *a)* appare necessario che il Governo, da un lato, confermi l'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, dall'altro, fornisca una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse medesime non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo in parola. Appare altresì necessario che il Governo assicuri che le risorse a valere sul citato Fondo non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell'allegato 3 della medesima legge n. 145.

Per quanto concerne invece la copertura indicata alla lettera *b)*, non si hanno osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'ulteriore ricorso al medesimo accantonamento operato, per un importo pari a 4 milioni di euro per lo stesso anno 2020, dall'articolo 11-*bis* introdotto nel corso dell'esame in sede referente, di cui si dirà in seguito.

## **ARTICOLO 11**

### **Campagne promozionali**

Le modifiche prevedono che l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane predisponga, nell'ambito delle attività promozionali per gli anni 2020 e 2021 e delle risorse a tal fine destinate, specifici programmi di promozione dei prodotti del comparto agrumicolo nazionale al fine di individuare nuove opportunità di mercato e di incrementare l'acquisizione di commesse da parte di soggetti esteri (comma 2-*bis*).

**In merito ai profili di quantificazione**, andrebbe acquisita conferma che la previsione introdotta, di natura obbligatoria, possa effettivamente essere attuata nel quadro delle risorse

già disponibili a legislazione vigente, senza incidere su impegni già assunti o di interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime risorse.

#### **ARTICOLO 11-*bis***

##### **Misure per il sostegno del settore suinicolo**

**La norma**, introdotta durante l'esame in sede referente, istituisce un Fondo nazionale per la suinicoltura con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo vengono definiti criteri e modalità di utilizzazione delle risorse (comma 1).

Le risorse del Fondo sono destinate per interventi volti a:

- far fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini;
- garantire la massima trasparenza nella formazione dei prezzi indicativi attraverso le Commissioni uniche nazionali attive nel settore suinicolo;
- rafforzare i rapporti di filiera nel settore;
- potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori;
- migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti;
- promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che l'onere è configurato come limite di spesa.

Peraltro, considerato che la disposizione non reca – a differenza delle altre misure previste dal decreto in esame – un richiamo espresso alla pertinente disciplina UE in materia di aiuti di Stato, andrebbe acquisita una conferma della conformità dell'attuale formulazione all'ordinamento europeo.

**In merito ai profili di copertura**, si fa presente che l'articolo 11-*bis*, comma 2, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, fa fronte agli oneri derivanti dalla istituzione di un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e di 4 milioni di euro per il 2020, mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'ulteriore ricorso al medesimo accantonamento

disposto, per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, dall'articolo 10-*quater*, comma 2, di cui si è detto in precedenza.

#### **ARTICOLO 11-*ter***

##### **Contrasto alla pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio**

**La norma**, introdotta durante l'esame in sede referente, modifica alcune disposizioni del D.lgs. n. 4/2012 relative a fattispecie di illecito penale e amministrativo in tema di pesca e acquacoltura (comma 1).

In particolare, si interviene all'articolo 9, con la modifica di una pena accessoria [comma 1, lett. a)], all'articolo 11, con la ridefinizione della misura di alcune sanzioni amministrative [comma 1, lett. b)], e all'articolo 12, relativo alle sanzioni amministrative accessorie [comma 1, lett. c)].

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma interviene sui limiti di importo e sui presupposti di talune sanzioni. Andrebbe chiarito se per effetto di tali modifiche (che per alcune fattispecie comportano riduzioni degli importi da irrogare) possa determinarsi una riduzione di previsioni di gettito da sanzioni eventualmente scontate ai fini dei tendenziali.

#### **ARTICOLO 12**

##### **Emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto**

**L'articolo 12 del decreto-legge** detta una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la situazione in essere nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, individuato quale sito di interesse nazionale per le procedure di bonifica ambientale e oggetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, in conseguenza della accertata presenza di cromo esavalente.

**Le modifiche** introdotte prevedono che:

- il Prefetto possa mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno e determinato già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone Spa e già formato, assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sarà affidata l'esecuzione degli interventi per il superamento dell'emergenza.

Il testo originario del provvedimento consentiva al Prefetto di avvalersi del personale già dipendente dalla società e di procedere ad attività di formazione e di specializzazione dello stesso personale;

- la possibilità di avvalersi della discarica di Molinetto sia consentita limitatamente ai volumi residui disponibili e ai rifiuti conferibili nella discarica nel rigoroso rispetto

dei limiti di cui alla normativa vigente. Il testo originario del decreto non prevedeva tali limitazioni;

- il Prefetto possa indire conferenze di servizi che adottano procedure semplificate per l'acquisizione del consenso o del dissenso delle amministrazioni interessate;
- il personale in distacco presso la struttura guidata dal prefetto ai sensi del comma 4 sia autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite di 70 ore mensili *pro capite* effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Il testo originario del decreto non autorizzava prestazioni di lavoro straordinarie;
- al fine di sostenere gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani, e in particolare quelli relativi al trattamento delle acque di falda, è autorizzata, per l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari a 5 milioni di euro. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Si segnala che **nel corso dell'esame presso la V Commissione** il Governo ha ribadito che, in base ad elementi informativi acquisiti dalla struttura commissariale, la consistenza delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso il Commissario straordinario, pari a euro 5.042.492,63, risulta adeguata al fine di completare gli interventi già avviati per la bonifica del sito di interesse nazionale. Il Governo ha anche precisato che l'utilizzo di tali risorse non è suscettibile di pregiudicare gli interventi già programmati a valere sulle risorse medesime. È stato, infine, affermato che, per gli interventi già programmati, saranno trasferiti nella contabilità speciale del prefetto di Genova specifiche risorse, pari a euro 14.844.288,75, a valere sulle risorse del Piano Operativo Ambiente, secondo le modalità previste per il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020.

**In merito ai profili di quantificazione**, quanto allo stanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro per il 2019 previsto dal comma 5-*bis* "al fine di sostenere gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani", pur evidenziando che l'onere è configurato entro un limite di spesa, si ricorda che nel corso dell'esame presso la V Commissione, il Governo ha confermato l'adeguatezza delle risorse disponibili sulla contabilità speciale e ha affermato che alla stessa saranno altresì trasferiti euro 14.844.288,75, a valere sulle risorse del Piano Operativo Ambiente.

Pertanto sarebbe opportuno acquisire elementi in ordine alle specifiche esigenze di spesa cui si intenda far fronte con le risorse aggiuntive di cui al comma 5-*bis* anche in considerazione del fatto che non è previsto il versamento delle somme all'apposita contabilità speciale.

Quanto all'autorizzazione ai sensi del comma 4, per il personale in distacco o comando presso la struttura guidata dal prefetto, ad effettuare lavoro straordinario nel limite di 70 ore mensili *pro capite*, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, andrebbero acquisiti chiarimenti riguardo ai relativi effetti finanziari.

**In merito ai profili di copertura**, si fa presente che l'articolo 12, comma 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, fa fronte agli oneri, pari a 5 milioni di euro per il 2019, derivanti dalla previsione di una specifica autorizzazione di spesa volta ad interventi di bonifica, messa in sicurezza e riutilizzo delle aree del sito di interesse nazionale Stoppani, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075). Al riguardo, appare necessario che il Governo, da un lato, confermi l'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, dall'altro, fornisca una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse medesime non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo in parola. Appare altresì necessario che il Governo assicuri che le risorse a valere sul citato Fondo non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell'allegato 3 della medesima legge n. 145.

Infine, appare necessario coordinare il testo del menzionato comma 5-*bis* dell'articolo 12 con la modifica introdotta al precedente comma 5 nel corso dell'esame in sede referente in recepimento di una condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 10 aprile, laddove viene previsto che all'attuazione del citato articolo 12 si provveda nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. In particolare, si dovrebbe precisare che quest'ultima disposizione si applica ad esclusione di quanto previsto dal comma 5-*bis* del medesimo articolo 12, che reca invece una autonoma copertura finanziaria.